

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA,
DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE
Servizio 7 Gestione faunistica del territorio

Il Dirigente del Servizio

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la L.R. 8 luglio 1977 n. 47 "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni";

VISTO il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 15/05/2000, n. 10;

VISTA la legge regionale 16/12/2008, n. 19 "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

VISTO il D.P.Reg. 5/12/2009, n. 12 "Regolamento di attuazione de Titolo II della L.R. 19/2008 "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

VISTO il D.P.Reg. n. 3071 del 14 maggio 2014 con il quale il Presidente della Regione ha conferito all'Arch. Felice Bonanno, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea;

VISTO il D.D.G. n. 87 del 02/03/2015 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale ha approvato l'assetto organizzativo del Dipartimento;

VISTO il D.D.G. 261 del 15/05/2015 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura ha affidato al dr. Salvatore Gufo l'incarico di dirigente del Servizio 7 Gestione Faunistica del Territorio;

VISTA la L.R. 1 settembre 1997 n. 33

VISTO in particolare l'articolo 41 della L.R. 33 dell'1 Settembre 1997 relativo alle " Zone di addestramento, allenamento e gare per cani";

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 17 settembre 2001 n. 18;

CONSIDERATO che l'articolo 7 del predetto Decreto del Presidente della Regione Siciliana 17 settembre 2001 n. 18 prescrive, fra le altre cose, che la gestione delle zone di addestramento,



allenamento e gare per cani da caccia può essere affidata previa sottoscrizione di osservanza dei seguenti impegni:

- 1) sorvegliare la zona affidata con guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ovvero richiedere alla Ripartizione faunistico venatoria competente per territorio, l'inserimento della zona nei programmi di vigilanza prevista dall'articolo 8, comma 2, lett. "h" della legge regionale n. 33/97, o garantire la sorveglianza della zona con guardie venatorie di associazioni previste dalla vigente normativa di settore;
- 2) non realizzare prove di lavoro, gare, addestramenti ed allenamenti non preventivamente autorizzati dalla Ripartizione faunistico venatoria competente ;
- 3) ammettere agli addestramenti, agli allenamenti, alle prove di lavoro ed alle gare con abbattimento, tutti i cacciatori ed i cinofili in regola con le vigenti disposizioni sulla caccia, che facciano richiesta di partecipazione, nel rispetto dei regolamenti adottati per quella zona;

VISTO il Decreto Assessoriale n. 3868 del 14 ottobre 1999 con il quale è stata identificata la zona stabile per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia classificata "Zona B" ricadente nel territorio del comune di Novara di Sicilia contrade Montagna- Serro dell'olmo-Tavoliere e Pirato ed identificata in catasto al foglio 30 particelle 169-170-171- 154-155-156- 190-123-186-129-147-143-139-138-137-136-135-130-127-126-131-134-184;

VISTO il Decreto del Dirigente del Servizio n. 1209 del 19 maggio 2011 con il quale la zona stabile per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia classificata "Zona B" ricadente nel territorio del comune di Novara di Sicilia contrade Montagna- Serro dell'olmo-Tavoliere e Pirato ed identificata in catasto al foglio 30 particelle 169-170-171- 154-155-156- 190-123-186-129-147-143-139-138-137-136-135-130-127-126-131-134-184 è stata affidata all'Associazione Cinovenatoria " la Quaglia" con sede nel Comune di Mazzarrà Sant'Andrea in via Umberto I n. 75;

VISTA la nota del 5 maggio 2015, acquisita con protocollo n. 1221 del 5 maggio 2015 dalla Ripartizione Faunistico venatoria di Messina, con la quale l'Ente Produttori Selvaggina ha comunicato che durante il servizio di vigilanza, svolto dalle ore 16:00 del 2 maggio alle ore 14:00 del 3 maggio 2015 in collaborazione con il Corpo Forestale dello Stato, all'interno della Zona di addestramento, allenamento e gare per cani di tipo B", denominata " La Quaglia" c'erano diversi gruppi di cacciatori che svolgevano la loro attività in assenza di vigilanza da parte di guardie venatorie e del responsabile di campo; all'interno della zona di addestramento è stato notato un fuoristrada parcheggiato ed un "cacciatore" accompagnato da un minore , che aveva posizionato sul tetto del fuoristrada un richiamo elettronico per quaglie, entrambi con il fucile carico ed in atteggiamento di caccia; in un'area a confine della zona di addestramento sono stati fermati ed identificati alcuni cacciatori armati di fucile carico ed in atteggiamento di caccia; in un'area di sosta adiacente al campo di gara è stata identificata un'automobile con all'interno del bagagliaio aperto un fucile e delle munizioni lasciate incustodite dal proprietario; presso il fabbricato adibito a servizio della zona di addestramento sono stati riscontrati 2 fogli, non vidimati dalla Ripartizione faunistico venatoria, su cui erano annotati alcuni nominativi ed un registro compilato in parte all'arrivo del Corpo Forestale;

VISTA la nota protocollo n. 46657 del 15 settembre 2015 con la quale il Corpo Forestale dello Stato ha portato a conoscenza di questa Amministrazione che in data 3 maggio 2015 , a seguito di servizio di vigilanza è emerso che :all'interno ed all'esterno della "Zona di addestramento, allenamento e gare per cani di tipo B", comunemente intesa zona cinologica di tipo B denominata " La Quaglia" e ricadente nel territorio del Comune di Novara Di Sicilia in località " Serro dell'Olmo-Tavoliere- Pilato" sono emersi molteplici illeciti di natura penale in materia di caccia e di uso delle armi in occasione di gare e di addestramento cani con sparo, con conseguente segnalazione di numerose persone all'autorità Giudiziaria; durante il controllo il responsabile dell'Associazione cinovenatoria " La Quaglia" era intento a presidiare la gara che era in atto; durante il servizio di



vigilanza, iniziato alle ore 4.00 e terminato nel primo pomeriggio, non è stata riscontrata la presenza di personale addetto alla vigilanza;

VISTA la nota protocollo n.24285 del 6.11.2015 con la quale è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7,8,10 bis della Legge n. 241/90 ed agli articoli 8,9,11,11 bis della L.R. 10/91, all'associazione cinovenatoria "La Quaglia" l'avvio del procedimento di revoca del decreto n. 1209 del 19 maggio 2011 con il quale è stata affidata la zona stabile per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani ricadente nel territorio del comune di Novara di Sicilia contrade Montagna- Serro dell'olmo- Tavoliere e Pirato ed identificata in catasto al foglio 30 particelle 169-170-171- 154-155-156- 190-123-186-129-147-143-139-138-137-136-135-130-127-126-131-134-184;

CONSIDERATO che la nota protocollo n.24285 del 6.11.2015 riporta le seguenti motivazioni:

- L'associazione non ha rispettato nè fatto rispettare ai cacciatori ed ai cinofili ammessi alcuni punti del disposto dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Regione Siciliana 17 settembre 2001 n. 18. Infatti, come risulta dalle informazioni fornite dal Corpo Forestale dello Stato a seguito di attività di vigilanza effettuata il 3 maggio 2015 (data in cui l'attività venatoria non è consentita) sono emersi molteplici illeciti di natura penale in materia di caccia e di uso delle armi in occasione di gara e di addestramento cani con sparo, con conseguente segnalazione di numerose persone all'autorità giudiziaria. Si evidenzia anche che il responsabile dell'associazione "La Quaglia" era intento a presidiare la gara. Il Corpo Forestale comunica anche che nel corso dell'appostamento, iniziato alle ore 4.00 e terminato nel primo pomeriggio non è stata riscontrata la presenza di addetti alla vigilanza.
- Dalla comunicazione effettuata da Guardie venatorie dell'Ente Produttori Selvaggina, che hanno effettuato attività di vigilanza congiuntamente al Corpo Forestale, è emerso che: all'interno della zona di addestramento c'erano più gruppi di "cacciatori" che svolgevano la loro attività in assenza di vigilanza da parte di guardie venatorie e del responsabile di campo; all'interno della zona di addestramento è stato notato un fuoristrada parcheggiato ed un "cacciatore", accompagnato da un minore, che aveva posizionato sul tetto del fuoristrada un richiamo elettronico per quaglie, entrambi con il fucile carico ed in atteggiamento di caccia; in un'area a confine della zona di addestramento sono stati fermati ed identificati alcuni cacciatori armati di fucile carico ed in atteggiamento di caccia; in un'area di sosta adiacente al campo di gara è stata identificata un'automobile con all'interno del bagagliaio aperto un fucile e delle munizioni lasciate incustodite dal proprietario; presso il fabbricato a servizio della zona di addestramento sono stati riscontrati 2 fogli, non vidimati dalla Ripartizione faunistico venatoria, su cui erano annotati alcuni nominativi ed un registro compilato in parte all'arrivo del Corpo Forestale.

VISTA la nota del 20.11.2015, acquisita dal Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale con protocollo n. 26307 del 26 novembre 2015, con la quale il signor Perdichizzi Francesco, nella qualità di presidente dell'associazione cinovenatoria "La Quaglia" presenta memorie difensive avverso l'avvio del procedimento di revoca del decreto n. 1209 del 19 maggio 2011, facendo rilevare che: a) *Rimane fermo che ove quest'ultimo (ns. il cacciatore al quale è stato sequestrato il fucile) abbia, come sembra risultare, posto in essere una condotta illegittima, consentendo al proprio nipote di utilizzare il fucile, di ciò non può rispondere l'associazione "La Quaglia" che non può impedire ai vari cacciatori di portare seco figli, nipoti e/o amici: non è, peraltro, richiedibile che la scrivente associazione controlli i singoli cacciatori in relazione all'utilizzo delle armi da sparo ;*

b) A ciò aggiungasi che, sempre in forza delle informazioni acquisite successivamente, in realtà il (ns. cacciatore) ed il nipote non avevano utilizzato alcun richiamo elettronico stante che trattavasi di un cellulare la cui suoneria riproduceva il canto della quaglia. Senza che competa alla scrivente associazione alcuna difesa in relazione all'operato del (ns. cacciatore) e del nipote appare evidente



che si tratti di una circostanza inopponibile alla scrivente alla quale non può certo richiedersi di seguire i singoli cacciatori per verificare, passo passo, ogni loro comportamento”

c) A margine si rileva, comunque, che la tabellazione, esistente, non rientra nelle competenze dell'associazione “La Quaglia” ma della Ripartizione

CONSIDERATO che al momento della richiesta dell'affidamento della zona stabile per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani ricadente nel territorio del comune di Novara di Sicilia contrade Montagna- Serro dell'olmo- Tavoliere e Pirato il signor Perdichizzi Francesco ha presentato dichiarazione con la quale ha assunto, fra gli altri, i seguenti impegni: 1) *sorvegliare la zona cinologica affidata a guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ovvero richiedere alla Ripartizione Faunistico venatoria (R.F.V.) competente per territorio, l'inserimento della Zona cinologica nei programmi di vigilanza prevista dall'art. 8 comma 2 lettera h della L.R. 33/97, a garantire la sorveglianza della zona con guardie venatorie volontarie di associazioni o previste dalle vigenti normative di settore;* 2) *non realizzare prove di lavoro, gare, addestramenti ed allenamenti non preventivamente autorizzate dalla ripartizione faunistico venatoria competente ;* 3) *ammettere agli addestramenti, agli allenamenti, alle prove di lavoro ed alle gare con abbattimento, tutti i cacciatori ed i cinofili, in regola con le vigenti disposizioni per quella zona;* 4) *tenere presso la zona cinologica un registro, vidimato dalla R.F.V. competente , costantemente aggiornato sugli ingressi nella zona dei cacciatori e dei cinofili;* 5) *Si impegna altresì realizzare la tabellazione, secondo le direttive della R.F.V di Messina, al fine di delimitare tutta la zona cinologica ed effettuare tutti quegli interventi mirati alla sicurezza ed alla migliore fruizione della stessa;*

VISTA la lettera r) del comma 1 dell'articolo 21 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 che vieta a chiunque di usare, tra l'altro, richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico con o senza amplificazione del suono;

VISTA la lettera e) del comma 1 dell'articolo 21 della Legge Regionale 1 settembre 1997 n. 33 che vieta *“usare a fini di richiamo o cattura uccelli vivi nonché richiami acustici a funzionamento meccanico, elettrico, elettromagnetico o elettromeccanico, elettronici, telecomandati o radiocomandati, con o senza l'amplificazione del suono”;*

CONSIDERATO che un telefono cellulare, che riproduce il canto della quaglia, equivale a tutti gli effetti ad un apparecchio acustico vietato dalla citata Legge 11 febbraio 1992 n.157e dalla Legge Regionale 1 settembre 1997n. 33;

CONSIDERATO che nella zona stabile per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia classificata “Zona B” ricadente nel territorio del comune di Novara di Sicilia contrade Montagna- Serro dell'olmo- Tavoliere e Pirato ed identificata in catasto al foglio 30 particelle 169-170-171- 154-155-156- 190-123-186-129-147-143-139-138-137-136-135-130-127-126-131-134-184, come per altro prescritto dall'articolo 3 del decreto del Dirigente del Servizio n. 1209 del 19 maggio 2011 con il quale la zona stabile per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia è stata affidata all'Associazione Cinovenatoria “ la Quaglia”, non è consentito l'esercizio venatorio ;

CONSIDERATO che le memorie difensive prodotte dal signor Perdichizzi Francesco, costituiscono piena ammissione di colpevolezza in quanto viene confermato che sono stati commessi illeciti anche di natura penale all'interno ed all'esterno della zona di addestramento in argomento, evidenziano la condotta omissiva rispetto agli impegni assunti al momento dell'affidamento della zona di addestramento ed il mancato rispetto dei divieti e delle prescrizioni previste dalla L.R. 33/97, dal decreto del Presidente della Regione n. 18 del 17 settembre 1998 , e delle disposizioni del decreto del Dirigente del Servizio n. 1209/2011 con il quale è stata affidata la gestione della zona cinologica;

CONSIDERATO, altresì, che è di inconfutabile evidenza che l'associazione “La Quaglia” non ha gestito correttamente la zona stabile di addestramento alla stessa affidata , in quanto non ha



assicurato la indispensabile ed obbligatoria vigilanza per consentire il rispetto della Legge 157/92 e della L.R. N. 33/97, motivo per il quale sono stati consumati diversi illeciti anche di natura penale;

CONSIDERATO pertanto che risulta evidente che l'associazione "La Quaglia" non ha rispettato e non intende garantire per il futuro gli impegni previsti dall'articolo 7 del Decreto del Presidente della Regione Siciliana 17 settembre 2001 n. 18 ed assunti al momento della richiesta di affidamento e derivanti dal decreto del dirigente del Servizio n. 1209/2011;

CONSIDERATO che tale comportamento omissivo fa venire meno il rapporto di fiducia che ne discende dal momento che l'Amministrazione affida al gestore la gestione di una zona stabile per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia classificata "Zona B

CONSIDERATO che la gestione impropria o comunque non attenta della zona stabile per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia classificata "Zona B da parte dell'associazione "La Quaglia ha determinato comportamenti non rispondenti alle esigenze di tutela della fauna selvatica da parte dei cinofili ammessi, con conseguente nocimento alle popolazioni di fauna selvatica presente nel territorio nel periodo in cui l'esercizio venatorio non è consentito,

CONSIDERATO che l'articolo 5 del Decreto del Dirigente del Servizio n. 1209 del 19 maggio 2011 prescrive che in caso di comprovate inadempienze l'affidamento può essere revocato in qualsiasi momento;

CONSIDERATO che l'articolo 8 del Decreto del Presidente della Regione Siciliana 17 settembre 2001 n. 18 stabilisce che le zone cinologiche non affidate rimangono nella gestione delle Ripartizioni faunistico venatorie;

RITENUTO che, per le motivazioni sopra riportate, di dovere revocare l'affidamento della gestione della zona stabile per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia classificata "Zona B" ricadente nel territorio del comune di Novara di Sicilia contrade Montagna- Serro dell'olmo-Tavoliere e Pirato ed identificata in catasto al foglio 30 particelle 169-170-171- 154-155-156- 190-123-186-129-147-143-139-138-137-136-135-130-127-126-131-134-184, all'associazione cinovenatoria "La Quaglia", per consentirne l'adeguata gestione direttamente al Servizio 15 Ufficio Servizio per il Territorio – UO 3 gestione delle risorse naturalistiche – Ripartizione faunistico venatoria di Messina;

CONSIDERATA la necessità di dovere assolvere all'obbligo di pubblicazione previsto dalla l.r. 12/08/2014 n.21 art. 68;

DECRETA

Art. 1.) Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;

Art. 2.) E' revocato, all'Associazione cinovenatoria "La Quaglia" affiliata alla Federazione Italiana della caccia, sezione provinciale di Messina, con sede nel comune di Mazzarrà S. Andrea l'affidamento della gestione della zona stabile per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia classificata "Zona B" ricadente nel territorio del comune di Novara di Sicilia contrade Montagna- Serro dell'olmo- Tavoliere e Pirato ed identificata in catasto al foglio 30 particelle 169-170-171- 154-155-156- 190-123-186-129-147-143-139-138-137-136-135-130-127-126-131-134-184;

Art. 3.) La zona stabile per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia classificata "Zona B" ricadente nel territorio del comune di Novara di Sicilia contrade Montagna- Serro dell'olmo- Tavoliere e Pirato rimane nella gestione diretta della U.O. 3 - Gestione delle risorse naturalistiche – ripartizione faunistico venatoria incardinata nel Servizio 15 – Ufficio Servizio per il Territorio di Messina;



Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito web del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea.
Palermo, li

14 GEN. 2016



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7
Salvatore Gufo

[Handwritten signature of Salvatore Gufo]

IL DIRIGENTE DELLA UO.2
Salvatore Guzzo

[Handwritten signature of Salvatore Guzzo]

[Faint, mostly illegible text of the document body, appearing to be a decree or administrative notice.]